



DELIBERAZIONE C.C. n. 18 del 30/03/2015

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI.

CAPO I

RATEIZZAZIONE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione del beneficio della rateizzazione di pagamento, applicabile ai debiti per imposte e tributi comunali:

- a. derivanti da avvisi di accertamento o di liquidazione in riscossione direttamente dal Comune;
- b. relativi ad una o a più annualità;
- c. sia in caso di pagamento ordinario in un'unica rata, sia in più rate.

Possono essere oggetto di rateazione i debiti derivanti da avvisi di accertamento o liquidazione di tutti i tributi comunali notificati entro il 31 dicembre 2014 e dagli avvisi di pagamento riguardanti la TARI del 2014.

ART. 2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

La concessione del beneficio della rateizzazione di cui al presente Regolamento è subordinata alla sussistenza di una situazione di obiettiva difficoltà nell'assolvimento del debito tributario e/o di specifiche cause soggettive.

La situazione di obiettiva difficoltà è valutata con riferimento al reddito ed al patrimonio del contribuente e, in particolare, ricorre:

a. Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali:

1. Anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;
2. Disoccupato iscritto al collocamento;
3. Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
4. Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
5. Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
6. Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
7. Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
8. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o abitativa, prestata dal Municipio.

b. Nel caso di Enti dotati di personalità giuridica:

1. Società o Enti in momentanea difficoltà economica, in ragione delle risultanze di bilanci e scritture contabili, attestanti situazioni deficitarie o carenze di liquidità.

La situazione di obiettiva difficoltà è valutata con riferimento:

- a. per le persone fisiche, le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- b. per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda.

Si considerano cause soggettive idonee a supportare istanza di concessione del presente beneficio:

- a. Lo stato di salute proprio o dei propri familiari, ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- b. Le condizioni reddituali sfavorevoli, documentate attraverso produzione di modello ISEE con indice massimo pari ad € 10.000,00.

ART. 3

CONDIZIONI PER LA RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle seguenti condizioni:

- a. Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- b. Pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, nel caso di decadenza dal beneficio già concesso.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni del pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

In ogni caso la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73;

Gli Uffici comunali competenti per materia procedono alla verifica circa il mancato inizio della procedura esecutiva.

ART. 4

MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

Il beneficio di cui all'art. 1 può essere concesso per un numero di rate, calcolato in ragione dell'entità del debito tributario indicato nella richiesta, e così determinato:

- a. fino a € 500,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
- b. da € 500,01 a € 1.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- c. da € 1.000,01 a € 4.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- d. oltre € 4.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili;

Le somme rateizzabili si riferiscono all'importo totale della somma da versare relativa agli avvisi di accertamento o di liquidazione di tutti i tributi comunali notificati entro il 31 dicembre 2014 e all'avviso di pagamento TARI anno 2014.

Le somme a favore del concessionario non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all'Agente della Riscossione.

Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, con conseguente iscrizione al ruolo dell'importo residuo.

ART. 5

INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta di rateizzazione.

Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1, il contribuente deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.

La domanda dovrà contenere:

- a. L'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b. L'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario;
- c. La dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

Alla domanda dovrà essere allegata:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali:

- a. Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
- b. Certificazione mobilità/cassa integrazione;
- c. Certificato disoccupazione

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

- a. Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- b. Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;
- c. Visura camerale aggiornata.

ART. 7

PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Il funzionario può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine indicato nella richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

ART. 8

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario responsabile adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti tenuto conto dei requisiti reddituali, patrimoniali e soggettivi di cui all'art.2.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

ART. 10

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.